



STATUTO

**TESTO APPROVATO CON
DELIBERAZIONI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**
Verbale N. 125 del 14/12/2016

DELIBERAZIONI ASSEMBLEA DEI SOCI
Verbale N. ____ del __/__/2017

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Articolo 1

Costituzione e Denominazione

- 1.1** È costituita ai sensi dell'articolo 2615-ter c.c. una Società Consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione "**TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 - Società consortile a r. l.**", di seguito richiamato con il termine "Società".

Articolo 2

Sede

- 2.1** La Società ha sede nel Comune di Venetico (ME).
2.2 Con delibera del Consiglio d'Amministrazione possono essere istituite o soppresse succursali, filiali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Articolo 3

Scopo e Oggetto (esemplificativo)

- 3.1** La Società ha scopo consortile.
La Società contribuisce all'attività di promozione dello sviluppo sostenibile attraverso azioni a carattere istituzionale e pubblico aventi carattere di innovazione e promozione economico sociale.
- 3.2** La Società, per il raggiungimento dell'oggetto consortile, potrà assumere ogni iniziativa utile ai propri scopi in conformità allo Statuto, ai regolamenti interni e alle disposizioni di Legge, in particolare a titolo non esaustivo:
- Consulenze, ricerche, indagini conoscitive, redazione e realizzazione di studi e progetti integrali per la fattibilità di iniziative di sviluppo e valorizzazione eco ambientale compatibile, ricerca e sviluppo eco-turistico compatibile, avente riguardo alla valorizzazione del patrimonio storico-ambientale ed architettonico;
 - Redazione di piani di recupero di valorizzazione e promozione dell'ambiente tirrenico ambientale, turistico, infrastrutturale e tecnologico; attività di assistenza tecnica e monitoraggio locale ed interlocuzione con le istituzioni competenti;
 - Realizzazione di materiali didattici e bibliografici per la realizzazione e gestione di convegni e seminari;
 - La Società potrà svolgere tutte le operazioni e le attività economiche e finanziarie, creditizie, mobiliari, immobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali, dirette allo sviluppo economico ed occupazionale, istituire sportello unico D.L. 112/98 e DPR 447/98;
 - Azioni e servizi finalizzati all'integrazione socio-culturale degli immigrati;
 - Avvio e promozione delle politiche di genere e delle pari opportunità;
 - Avviare e proporre azioni di protezione civile di previsione e di prevenzione dei rischi;
 - Proporre programmi orientati alla sostenibilità energetica, all'innovazione ed al

trasferimento tecnologico;

- Avviare attività nei settori delle energie verdi per uno sviluppo sostenibile dal punto di vista della *produzione*, alla sua *utilizzazione* ovvero all'efficienza al risparmio energetico legato all'impatto ambientale nei settori idroelettrici, fotovoltaici, eolici, di cogenerazione a Biomassa e domotico;
- Proporre e sostenere l'utilizzo di tecnologie innovative legate all'uso degli APR *aeromobile a pilotaggio remoto*, comunemente noti come droni per applicazioni civili, in operazioni di prevenzione e intervento in emergenza incendi, sicurezza e sorveglianza telerilevamento ricerca e soprattutto considerato il territorio come laboratorio mobile per la misurazione della presenza di inquinanti chimici, atmosferici, fumi di lavorazione industriale e altro ancora in tempo reale;
- Creare un museo diffuso delle tradizioni e del sapere botanico del territorio che inglobi realtà diverse, ma unite sul patrimonio botanico, culturale, materiale ed umano. Una grande intersezione tra le innumerevoli storie che compongono la sostanza biologica, geografica, storica, culturale ed artistica del territorio comprensoriale dove prende forma il concetto di museo diffuso;
- Istituire Protocolli e avviare una serie di azioni concrete e fra loro coordinate che siano in grado di garantire e riqualificare in modo efficace la sicurezza dei territori, il risanamento delle acque e dei bacini e quella paesaggistica, con una gestione sostenibile delle risorse naturali, uno sviluppo equilibrato dei territori, promuovendo il trasferimento della conoscenza e dell'innovazione, preservando, ripristinando e valorizzando gli ecosistemi, incentivando l'uso efficiente delle risorse ed il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale;
- Supportare e potenziare il trasferimento della conoscenza e la diffusione dell'innovazione anche attraverso la cooperazione e la costituzione di gruppi operativi, reti e poli, finalizzati alla realizzazione, installazione, miglioramento ed espansione di infrastrutture a banda larga ed ai servizi di pubblica amministrazione on line anche con attività di ricerca applicata e sperimentazione;
- Esercitare l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, rifiuti urbani familiari, rifiuti speciali assimilabili;
- Spazzamento rifiuti urbani esterni e servizi affini e complementari;
- Raccolta e trasporto di fraz. di R.S.U. raccolto in modo differenziato di rifiuti ingombranti;
- Raccolta di rifiuti tossici e nocivi;
- Stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferimento di materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani e di rifiuti urbani pericolosi;
- Preselezione di R.S.U. produzione e/o combustione di combustibili derivati da rifiuti, produzione di combustibile derivato da rifiuti;

- Esercizio di discarica di qualsiasi categoria;
- Trattamento chimico, fisico, biologico di rifiuti speciali e di rifiuti tossici e nocivi;
- Termodistruzione di rifiuti solidi urbani, speciali e di rifiuti tossici e nocivi;
- Trasporto non canalizzato delle acque di cui all'art. 11, comma 3 del D. Lgs. n. 132 del 26 Gennaio 1992;
- Attività di ricerche, studi, approfondimenti per l'ecologia ed il risanamento ambientale;
- Creare un centro di raccolta e elaborazione dati meccanizzato, per censimenti, rilevamenti statistici - ricerche di mercato e quant' altro attinente;
- Operare lo svecchiamento di archivi e biblioteche pubblici, avendo cura di recuperare l'eventuale patrimonio storico in essi contenuto, assumendo inoltre il riordino, la pulizia e l'eventuale custodia di locali pubblici;
- Fornire personale e svolgere servizi attinenti alle qualifiche di uscieri, archivisti, bidelli, autisti, coadiutori e ogni altro servizio concernente attività di uffici pubblici;
- Realizzare e gestire centri d'incontro per una cultura del tempo libero;
- Provvedere alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, di proprietà Statale, regionale o di altri Enti pubblici;
- Provvedere, anche, su affidamento dell'autorità competente, alla individuazione, catalogazione dei beni di interesse archeologico, artistico e storico, nonché alla loro custodia nei musei o gallerie o in altri luoghi in cui le opere d'arte sono sistemate;
- Provvedere anche, su affidamento dell'Ente a ciò preposto, allo svolgimento di tutte le operazioni connesse al censimento, schedatura, alla catalogazione, alla tutela e conservazione, finalizzate alla pubblica fruizione, di tutto il patrimonio culturale tradizionale, nonché di ogni altro bene culturale;
- Curare l'organizzazione di spettacoli, tornei, gare sportive nonché di festival, stages, attività teatrali, appuntamenti musicali e concerti, manifestazioni cinematografiche;
- Offrire il servizio di personale di rappresentanza in occasione di fiere, mostre, meeting, manifestazioni etc.;
- Gestire servizi di trasporto scolastico o altri servizi di trasporto per i Comuni consociati;
- Curare l'edizione di riviste, opuscoli, pubblicazioni inerenti gli scopi sociali;
- Istituire e/o organizzare corsi di formazione e/o qualificazione professionale;
- Effettuare corsi di formazione e riqualificazione professionale per i propri Comuni consociati;
- Realizzazione e gestione di canile con servizio sanitario annesso;
- Realizzazione e gestione di cimitero per animali di piccole e medie dimensioni;
- Realizzazione e gestione, sia per i propri Soci che per altri Comuni ed Enti aderenti, Centrale Unica di Committenza secondo quanto disposto dall'art. 37, comma 4 b) del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50;

- Istituire borse di studio e di ricerca;
- Sviluppare e/o acquisire metodologie, strumenti, attrezzature, piattaforme e infrastrutture tecnologiche;
- Stipulare intese, contratti e convenzioni con Enti di Ricerca, Enti pubblici e privati, Fondazioni, Società ed Organizzazioni nazionali ed internazionali;
- Partecipare ai bandi regionali del Piano di Sviluppo Rurale (PSR), a quelli del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nonché a quelli del Fondo Sociale Europeo (FSE) .

Per la realizzazione dei punti sopra elencati la Società potrà bandire, eseguire gare ed aggiudicare incarichi, stipulare convenzioni, contratti ed eseguire ogni altro atto finalizzato al raggiungimento degli scopi sociali.

La Società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

La Società realizza l'organizzazione comune istituita dalle imprese che della stessa assumono veste di Soci.

Per la realizzazione delle attività di cui all'oggetto sociale, la Società potrà agire direttamente e/o ripartendo l'esecuzione dei servizi tra i propri associati, in ragione delle specifiche competenze. Alla Società consortile è demandato, in tal caso, il compito di provvedere sempre per conto e nell'interesse dei Soci, alla realizzazione delle opere oggetto dell'attività sociale ponendo in essere, a tal fine, tutti i necessari od anche solo opportuni rapporti giuridici con i terzi fornitori di basi e prestatori di servizi, nonché con istituti di credito.

Articolo 4

Durata

- 4.1** La durata della Società è fissata al 30.12.2024.
- 4.2** Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci, previo parere preventivo da parte dei Soci, tale scadenza può essere prorogata. È fatta salva, in caso di proroga, la facoltà di recesso dei Soci assenti o dissenzienti. Il recesso dovrà essere comunicato entro sessanta giorni dalla data dell'adozione della delibera di proroga.
- 4.3** La Società può essere anticipatamente sciolta prima della scadenza del termine di durata di cui al comma 1, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci, come previsto dal successivo art. 18.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE

Articolo 5

Numero delle quote e Modalità di versamento

- 5.1** Il Capitale Sociale è di euro, diviso in quote fra i Comuni.

- 5.2 Salvo quanto disposto dalla Legge, i versamenti delle quote sottoscritte sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini che il medesimo reputa convenienti.

Articolo 6

Trasferimento delle quote

- 6.1 Le quote sono indivisibili.
6.2 Le quote non sono trasferibili.
6.3 Ai sensi dell'art. 2469 c.c., secondo comma, il Socio può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c. ed è fatto in ogni caso salvo il diritto al rimborso previsto all'art. 14 del presente Statuto.

Articolo 7

Fondo consortile

- 7.1 La Società non ha scopo di lucro. In aggiunta al Capitale Sociale, la Società dispone di un fondo consortile costituito da:
- a) Quote versate dai Soci all'atto della loro adesione, nella misura stabilita dall'Assemblea;
 - b) Immobilizzazioni immateriali, beni mobili ed immobili acquistati dalla Società, anche per effetto di donazioni od assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità;
 - c) Eventuali avanzi di gestione.
- 7.2 Ogni altro Ente che entri a far parte della Società è tenuta al versamento di una quota nella misura stabilita dall'Assemblea.

Articolo 8

Obbligazioni e responsabilità della Società nei confronti di terzi

- 8.1 La Società agisce sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio ed assume esclusivamente obbligazioni a carico del fondo consortile, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei Soci e/o per conto degli stessi.
E' esclusa ogni garanzia dei Soci sui prestiti contratti dalla Società.
- 8.2 Per le obbligazioni assunte da persone che hanno la rappresentanza della Società in nome e nell'interesse generale dello stesso, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

TITOLO III

S O C I

Articolo 9

Numero, Requisiti e Responsabilità

- 9.1 Possono far parte della Società gli Enti pubblici.
9.2 La responsabilità dei Soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Articolo 10

Ammissione dei Soci

- 10.1 L'ingresso di nuovi soci sarà subordinato alla presentazione di domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione, il quale, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti

dalla Legge, dal presente statuto e dal regolamento interno, se redatto, e verificata l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera a suo insindacabile giudizio sulla domanda.

La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa e l'aspirante potrà ripresentare la domanda non prima di dodici mesi.

Per effetto della decisione assunta di approvazione dell'ingresso del nuovo Socio, si dovrà procedere ad un aumento del Capitale Sociale e si dovrà convocare l'Assemblea straordinaria che delibererà in tal senso.

Il Socio entrante deve effettuare i versamenti previsti dal presente statuto entro quindici giorni dalla richiesta fatta dal Presidente della Consortile.

Articolo 11

Obblighi dei Soci

- 11.1** I Soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, del regolamento interno, se adottato, e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali.

Articolo 12

Diritto di Voto

- 12.1** A ciascun Socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione. Il Socio in mora nei versamenti di Legge e di Statuto non può esercitare il diritto di voto.

Articolo 13

Scioglimento del Rapporto Sociale

- 13.1** Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli Soci può verificarsi per recesso.
- 13.2** Il recesso sarà tempestivamente pubblicizzato nel Registro delle Imprese a cura del Consiglio di Amministrazione.
- 13.3** E' ammesso il recesso da parte dei Soci previa disdetta da inviare, tramite lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente della Società, almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.
- 13.4** Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla stessa.
- 13.5** Il recedente non potrà comunque utilizzare, divulgare o attingere al patrimonio di conoscenze e tecnologie appartenente alla Società in esito alle attività svolta nel tempo in cui faceva parte dello stesso, senza la preventiva autorizzazione della Società stessa.

Articolo 14

Rimborso delle Quote Sociali

- 14.1** I Soci receduti hanno diritto al solo rimborso delle quote versate sulla base del Bilancio d'Esercizio, durante il quale il rapporto sociale si scioglie e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.
- 14.2** Il rimborso delle quote sociali, salvo il diritto di ritenzione spettante all'Ente fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito, deve essere effettuato al ricevimento di richiesta scritta redatta dai Soci recessi, entro i sei mesi successivi dall'approvazione del Bilancio.

TITOLO IV
ORGANI SOCIALI
Articolo 15
Organi Sociali

15.1 Gli organi della Società sono:

- ✓ l'Assemblea dei Soci;
- ✓ Il Consiglio di Amministrazione;
- ✓ Il Presidente;
- ✓ Il Revisore Contabile.

15.2 Tutte le cariche sono a titolo gratuito, fatto salvo il compenso dovuto per il Revisore Contabile ed i rimborsi per spese di missione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Articolo 16
Assemblea dei Soci

16.1 L'Assemblea dei Soci è costituita dai rappresentanti legali dei Soci o da loro delegati.

16.2 L'Assemblea dei Soci è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, presso la sede della Società o in ogni altro luogo, almeno due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Previsionale. L'Assemblea è altresì convocata ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi membri, o per iniziativa del Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

16.3 L'Assemblea dei Soci è convocata mediante avviso comunicato ai Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione deve essere fatta a mezzo telefax o PEC. In casi urgenti è sufficiente dare comunicazione un giorno prima di quello fissato per la riunione.

16.4 L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, qualora non siano raggiunti i quorum costitutivi e deliberativi nella prima, l'Assemblea di seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno previsto per la prima convocazione. Essa deve comunque svolgersi entro quindici giorni dalla data stabilita per l'Assemblea di prima convocazione. In mancanza delle suddette formalità di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i Soci.

16.5 Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea stessa, la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di voto. Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dallo stesso.

16.6 E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

In particolare è necessario che:

- ✓ Sia consentito al Presidente, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- ✓ Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

- ✓ Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- ✓ Vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

16.7 Le adunanze dell'Assemblea potranno altresì essere svolte anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, nei casi consentiti dalla Legge.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto dagli amministratori apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- ✓ L'argomento oggetto della decisione;
- ✓ Il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i Soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste dal presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica certificata.

La decisione è presa con le maggioranze previste dai successivi artt. 17 e 18.

16.8 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- ✓ L'argomento oggetto della decisione;
- ✓ Il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- ✓ L'indicazione dei Soci consenzienti;
- ✓ L'indicazione dei Soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- ✓ La sottoscrizione di tutti i Soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

La decisione è presa con le maggioranze previste dai successivi artt. 17 e 18.

16.9 Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente trascritto nell'apposito libro.

16.10 L'Assemblea, validamente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle Leggi e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 17

Assemblea ordinaria

17.1 L'Assemblea ordinaria delibera:

- ✓ Approva i Bilanci Consuntivo e Preventivo della Società;
- ✓ Fissa il valore minimo degli apporti al Fondo consortile da versare, all'atto di adesione, e degli eventuali contributi straordinari, di cui all'art. 7;

- ✓ Elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- ✓ Determina il compenso del Revisore Contabile;
- ✓ Approva i Regolamenti interni e ogni loro successiva modificazione;
- ✓ Impartisce le direttive generali di azione della Società, presenta proposte per l'attività della Società da svolgere nel corso dell'esercizio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla Legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

17.2 La validità dell'Assemblea ordinaria è:

- ✓ In prima convocazione, quando è costituita con l'intervento e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci facenti parte della Società;
- ✓ In seconda convocazione, quando è costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.

Articolo 18

Assemblea straordinaria

18.1 L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) Sulle modifiche dello Statuto;
- b) Sull'eventuale esclusione dei Soci;
- c) Sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della Società;
- d) Sulla liquidazione e nomina dei liquidatori e sui loro poteri;
- e) Sulla trasformazione della Società;
- f) Su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dallo Statuto e dalla Legge.

18.2 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci facenti parte della Società.

Articolo 19

Consiglio di Amministrazione

19.1 Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea dei Soci, è composto da tre membri, incluso il Presidente.

19.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio d'Amministrazione sono rieleggibili.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi quei compiti che per Legge e per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Soci o al Presidente, ed in particolare:

- a) Elegge fra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente della Società;
- b) Delibera sull'ammissione di nuovi Soci;
- c) Redige il progetto di Bilancio Preventivo e Bilancio Consuntivo e ne cura la presentazione all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- d) Propone all'Assemblea dei Soci gli eventuali Regolamenti interni nonché le modifiche allo Statuto ed ai Regolamenti stessi;
- e) Propone all'Assemblea il valore minimo degli apporti al Fondo consortile da versare, all'atto di adesione, e degli eventuali contributi straordinari da richiedere ai Soci, ai sensi dell'art. 27;
- f) Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- g) Compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria o straordinaria amministrazione

che comunque rientrano negli scopi consortili, esclusi quei compiti che per Legge e per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Soci o al Presidente.

- 19.4** Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, presso la sede della Società o in ogni altro luogo, almeno due volte all'anno. Il Consiglio di Amministrazione è altresì convocato ogni volta che lo richieda almeno la metà dei suoi membri, o per iniziativa del Presidente del Consiglio d'Amministrazione.
- 19.5** Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso comunicato ai Componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione deve essere fatta a mezzo telefax o PEC da inviare almeno una cinque giorni prima. In caso d'urgenza è sufficiente un giorno prima di quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione.
- 19.6** Nelle adunanze del Consiglio, non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.
- 19.7** Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l'intervento e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
- 19.8** Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio e, in generale, il diritto di voto. Il Presidente è assistito da un Segretario, da esso nominato.
- 19.9** Delle adunanze del Consiglio deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente trascritto nell'apposito libro.
- 19.10** Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società. E' vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'*articolo 2125 del codice civile*.

Articolo 20

Presidente

- 20.1** Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione sono eletti a maggioranza dal Consiglio stesso tra i suoi membri.
- 20.2** Il Presidente dura in carica tre esercizi e scade insieme agli altri Consiglieri alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
- 20.3** Il Presidente:
- a) Ha la rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio;
 - b) Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione;
 - c) Adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) Vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione;
 - e) Vigila sull'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) Accerta che si operi in conformità agli interessi della Società;

- g) Esercita ogni altra attribuzione di Legge.
- 20.4** Il Vicepresidente svolge le medesime funzioni, ma solo ed esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 21

Revisore Contabile

- 21.1** La contabilità della gestione consortile sarà controllata da un Revisore Contabile, che dovrà essere iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti, nominato dall'Assemblea dei Soci anche fra estranei alla Società.
- 21.2** La carica di revisore è incompatibile con qualunque altro incarico sociale.
- 21.3** L'Assemblea determina l'eventuale compenso.
- 21.4** Il Revisore dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Il Revisore è rieleggibile.
- 21.5** Il Revisore controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e del regolamento e verifica la regolarità della gestione contabile della Società. Si esprime, altresì, con apposite relazioni da presentare all'Assemblea, sul Bilancio Preventivo e sul Bilancio Consuntivo. Il revisore partecipa all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, senza diritto di voto.

TITOLO V

ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE ED UFFICI

Articolo 22

Principi e Criteri Generali

- 22.1** La Società modella l'organizzazione dei servizi del personale ispirandosi a criteri di funzionalità ed economicità di gestione.
- 22.2** La Società favorisce lo sviluppo di una cultura aziendale atta a rendere prioritaria e costante la formazione del personale, ad adottare e diffondere, nell'attività dell'Ente, indici di efficienza e di controllo della produttività.

Articolo 23

Personale

- 23.1** La Società, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento e nel rispetto delle norme di legge, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.
- 23.2** Lo stato giuridico e normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla disciplina del settore e dai C.C.N.L. stipulati dalle federazioni di categoria.
- 23.3** Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Società può avvalersi del personale degli uffici degli Enti associati, previo consenso delle amministrazioni interessate.

Articolo 24

Incompatibilità e Responsabilità

- 24.1** A tutto il personale dipendente è inibita la possibilità di esercitare altro impiego professionale se non espressamente autorizzato.

- 24.2** L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla Legge, dal presente Statuto e dagli appositi Regolamenti, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione coadiuvato dai responsabili dei servizi.
- 24.3** L'attività gestionale si attiene e si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre i dirigenti sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi e della correttezza.

TITOLO VI

GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 25

Criteri Informatori della Gestione

- 25.1** La Società dovrà essere gestita in conformità a quanto stabilito dalla Legge. La gestione della Società si ispira a criteri di imprenditorialità e deve garantire il pareggio del Bilancio da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva nell'ambito delle finalità sociali perseguite.
- 25.2** La Società esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
- 25.3** Il regolamento individua metodi indicatori e parametri per la valutazione dei fenomeni gestionali e disciplina altresì nel rispetto della Legge la forma e la tutela dei libri e della contabilità.
- 25.4** Si applicano alla Società le norme in materia di finanza e di contabilità delle aziende speciali in quanto compatibili, oltre a quella della contabilità generale.

Articolo 26

Patrimonio

- 26.1** La Società ha un proprio patrimonio costituito dalle assegnazioni degli Enti Locali all'atto della istituzione, ovvero da trasferimenti successivi.
- 26.2** I beni della Società sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Articolo 27

Finanziamenti

- 27.1** Le entrate della Società sono costituite da:
- ✓ Contributi erogati a vario titolo dai Consociati e da altre amministrazioni statali e da Enti Pubblici, italiani o stranieri, per le attività della Società;
 - ✓ Eventuali contributi straordinari e conferimenti volontari dei Soci. L'ammontare di eventuali contributi straordinari richiesti per la limitazione di eventuali perdite non può superare l'ammontare della quota di ammissione, versata dai Soci all'atto dell'adesione;
 - ✓ Contributi dello Stato nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle Leggi;
 - ✓ Finanziamenti, contributi o appalti dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi, progetti, lavori o servizi;
 - ✓ Contributi di qualsiasi genere e provenienza, pubblica o privata, nonché di eredità, elargizioni, offerte, sovvenzioni, lasciti, donazioni, sottoscrizioni, liberalità, raccolte fondi e contributi volontari;
 - ✓ Proventi derivanti dall'attività della Società;
 - ✓ Interessi attivi e altre rendite patrimoniali.

Articolo 28

Bilancio

- 28.1** L'esercizio annuale va dall'1 (uno) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.
- 28.2** Il Consiglio d'Amministrazione provvederà alla formazione del Bilancio di Esercizio della Società. Il Bilancio Consuntivo dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci, entro il mese di Maggio.
- 28.3** Il Consiglio d'Amministrazione predispone il Bilancio Previsionale che individuerà l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione e gli impegni economico-finanziari da ciò derivanti, nonché l'entità degli eventuali contributi consortili straordinari. Il Bilancio Preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.
- 28.4** Tutti gli oneri della Società dovranno essere assunti verificata la copertura di Bilancio.
- 28.5** E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
- 28.6** Qualora la Società possa essere considerata come Società in house, oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla Società dall'ente pubblico o dagli Enti pubblici Soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Articolo 29

Contratti ed Appalti

- 29.1** Un apposito regolamento dei contratti disciplina gli appalti di lavori, le forniture dei beni, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità delle disposizioni previste per le aziende speciali e dei principi fissati dalla normativa di settore.
- 29.2** Nello stesso regolamento viene determinata la natura, il limite massimo di valore e modalità di esecuzione delle spese che i responsabili di servizi possono sostenere in economia.

TITOLO IX

SCIoglimento E VARIE

Articolo 30

Liquidazione e scioglimento

- 30.1** La Società si scioglie per le cause previste dalla Legge o per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.
- 30.2** In tal caso, l'Assemblea straordinaria dei Soci provvederà, determinandone le competenze, alla nomina di uno o più liquidatori.

Articolo 31

Foro competente

- 31.1** Per tutte le controversie sorte tra i Soci oppure tra i Soci ed la Società o i suoi organi, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro di Messina.

Articolo 32

Norme di riferimento

- 32.1** Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di Società a responsabilità limitata.